



COMUNE DI LESA PORTO TURISTICO COMUNALE GOLFO DI SOLCIO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO SU AREE DEMANIALI GIA' IN
CONCESSIONE AL COMUNE DI LESA

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 43 IN DATA 26/09/2023.

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei posti d'ormeggio per unità di navigazione all'interno dell'area denominata "Golfo di Solcio – Porto turistico comunale" individuata sulla planimetria allegato "A".
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.
3. Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi.

ART. 2 - Condizioni per le assegnazioni

1. Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è autorizzato a singole persone fisiche, giuridiche con sede legale in Lesa, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari/utilizzatori dei natanti attraccati, nonché ad operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari del natante.
2. Sono considerati "utilizzatori" coloro che abbiano in uso l'unità di navigazione sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato e trascritto dal quale risulti la disponibilità esclusiva per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca.
3. In fase di prima assegnazione mediante procedura aperta, tutte le condizioni per le assegnazioni dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito avviso di assegnazione mediante procedura aperta.
4. Le assegnazioni dei posti di ormeggio saranno disposte in base alle graduatorie risultanti dalla procedura aperta di cui al precedente comma 3.
5. Ad esaurimento delle graduatorie di cui al precedente comma 4, verranno redatte, a cura dell'Ufficio Comunale preposto, liste di attesa "aperte", il cui unico parametro discrezionale sarà quello cronologico di presentazione dell'istanza.
6. La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non è ammessa.
7. È consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione per tutto il periodo residuo di validità dell'autorizzazione al diritto d'uso, a condizione che venga prodotta tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione stessa.

ART. 3 - Durata dell'autorizzazione

1. Le concessioni di ormeggio avranno una durata di anni 5 (CINQUE) con decorrenza dal primo del mese successivo alla prima assegnazione dei posti derivante dalla procedura aperta di cui ai commi 3 e 4 del precedente Art. 2.
2. Tutte le concessioni di ormeggio decadranno trascorsi cinque anni dalla data di cui al comma 1, fatte salve le eventuali proroghe di cui al successivo comma 3.
3. *Per il rispetto dei principi di continuità e semplificazione gestionale e per l'incentivazione dell'utilizzo dei posti di ormeggio presenti nel Golfo di Solcio, è facoltà della Giunta Comunale disporre una o più proroghe alle assegnazioni di durata da stabilirsi in apposito atto di indirizzo, comunque non superiore a complessivi 5 (CINQUE) anni. Tale proroga sarà indifferentemente accordata agli assegnatari derivanti dalla procedura aperta di selezione di cui ai commi 3 e 4 del precedente Art. 2, nonché quelli derivanti dai successivi subentri sulla base delle liste d'attesa "aperte" redatte dall'Ufficio Comunale preposto, purché in regola col versamento del canone di assegnazione. La volontà di avvalersi di tale proroga dovrà essere manifestata in forma scritta mediante restituzione del modulo a tale scopo predisposto dall'Ufficio Comunale preposto.*
4. *Eventuali rinunce dovranno essere manifestate in forma scritta mediante restituzione del modulo a tale scopo predisposto dall'Ufficio Comunale preposto.*
5. *I posti di ormeggio eventualmente vacanti a seguito di recesso saranno assegnati prioritariamente in esaurimento delle liste di attesa in essere derivanti dalla procedura aperta di assegnazione.*
6. *In caso di esaurimento delle liste di attesa derivanti dalla procedura aperta di assegnazione, e della contestuale disponibilità di spazi acquei di ormeggio a causa di mancata assegnazione o recesso*

dell'assegnatario originario, si procederà ad assegnazione mediante redazione di lista di attesa "aperta", cui potranno chiedere l'iscrizione tutti gli interessati aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 2, mediante compilazione del modulo di richiesta redatto dall'Ufficio Comunale preposto. Il criterio di assegnazione sarà esclusivamente quello cronologico legato alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla lista di attesa, nonché alla disponibilità dello spazio acqueo di ormeggio idoneo per le dimensioni del natante indicate nell'istanza.

7. *Eventuali clausole previste dalla procedura aperta di assegnazione (posti di ormeggio riservati a particolari attività, percentuali di posti di ormeggio vincolati a particolari categorie, criteri di priorità nelle assegnazioni) sono da ritenersi operanti esclusivamente nel regime speciale individuato dalla procedura aperta di prima assegnazione. Nella gestione ordinaria successiva all'esaurimento delle liste di attesa derivanti dalla procedura aperta l'unico criterio da applicarsi è quello cronologico di cui al precedente comma 5.*

ART. 4 - Domanda di assegnazione all'ormeggio

1. In fase di prima assegnazione mediante procedura aperta ad evidenza pubblica valgono le modalità e le tempistiche indicate negli atti relativi.
2. Nella successiva fase di gestione ordinaria e per la redazione di eventuali liste di attesa "aperte", le domande di assegnazione devono essere presentate, al Comune di Lesa, **Via Portici 2 - 28040 LESA**, mediante plico consegnato all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura, raccomandata A.R. o a mezzo email all'indirizzo PEC del Comune di Lesa.
3. Ogni richiedente può presentare domanda di assegnazione per una singola o per tutte le aree individuate all'art. 1, comma 1.
4. La presentazione della domanda di assegnazione al posto di ormeggio non impegna in alcun modo il Comune di Lesa al rilascio della concessione d'ormeggio.
5. La domanda per l'ammissione alle liste d'attesa "aperte" deve essere redatta unicamente su apposito modello fornito dal Comune di Lesa; deve essere completa in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile, e completa di tutti gli allegati richiesti.
6. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa, senza alcun obbligo di richiesta di integrazioni da parte del Comune di Lesa.

ART. 5 - Criteri di assegnazione e posti riservati.

1. Nella fase di prima assegnazione dei posti di ormeggio mediante procedura ad evidenza pubblica si dovranno adottare i criteri di priorità indicati negli atti della procedura stessa, redatti dall'Ufficio Comunale preposto ed approvati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dello schema allegato al presente Regolamento ed individuato come "Allegato B", costituente linea guida di massima a carattere indicativo ma non esaustivo.
2. Ad ogni richiedente, **di norma**, verrà assegnato un solo posto di ormeggio. **Ad esaurimento della graduatoria derivante dalla procedura aperta ad evidenza pubblica, si potrà presentare istanza di assegnazione di un secondo posto da inserirsi nella lista di attesa "aperta"**.
3. Ad esaurimento della graduatoria, gli spazi disponibili vengono assegnati indipendentemente dalle eventuali quote indicate nel Bando, mediante scorrimento delle liste di attesa "aperte", per la cui creazione vale esclusivamente il parametro cronologico, fatti salvi i requisiti tecnici dei natanti.
4. Le liste di attesa "aperte" saranno suddivise per singole categorie determinate dalle dimensioni degli spazi acquei di ormeggio disponibili e vi saranno inserite in ordine cronologico tutte le domande di assegnazione di posto barca presentate nel corso del quinquennio.
5. **Sono riservati due posti di ormeggio sul pontile A ad uso esclusivo dei natanti della Guardia Costiera per lo svolgimento delle attività di vigilanza di competenza, da identificarsi puntualmente prima dell'avvio della procedura aperta di assegnazione.**

ART. 6 - Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite ai sensi della normativa regionale vigente distinguendo tra residenti e non residenti; in particolare le occupazioni all'interno delle zone portuali individuate nella planimetria indicata come allegato A, sono disciplinate dalle lettere c), n) ed o) degli allegati C e D del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009; le occupazioni al di fuori delle zone portuali sono disciplinate dalla lettera r) dei summenzionati allegati al Regolamento regionale.
2. Potranno essere previste delle tariffe aggiuntive per i servizi a richiesta degli utenti che i singoli Enti saranno in grado di fornire.
3. Viene demandato alla Giunta comunale l'aggiornamento annuale delle tariffe. La Giunta comunale potrà anche introdurre le tariffe per gli attracchi temporanei.
4. In caso di mancato aggiornamento delle tariffe, troveranno applicazione le tariffe in vigore l'anno precedente.
5. Il prospetto riassuntivo è allegato al presente Regolamento ed indicato come "Allegato C – Tariffe".

ART. 7 - Riduzioni

1. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:
 - a) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, unità a remi da locare senza conducente e natanti adibiti al servizio pubblico di traino: riduzione del 50%;
 - b) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza: riduzione del 50%;
 - c) unità di proprietà dei residenti (persone fisiche) nel Comune di Lesa: tariffa agevolata come da art. 6;
2. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro; in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

ART. 8 - Esclusioni

1. Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispettino le capacità ricettive del porto. All'uopo si provvederà ad individuare il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

ART. 9 - Ordine generale

1. L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.
2. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.
3. Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.
4. All'interno dell'area portuale è inoltre fatto divieto:
 - a) di ormeggiare senza autorizzazione;
 - b) di occupare abusivamente i posti di ormeggio assegnati;
 - c) di ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dal porto, nonché l'approdo delle unità di navigazione;
 - d) di occupare i corridoi di accesso e uscita;
 - e) di scaricare direttamente sul lago i reflui delle toilette e/o lavelli e ogni altro tipo di rifiuto;
 - f) di lasciare in sosta veicoli, carrelli, materiale ed accessori vari fuori dagli spazi appositamente delimitati;
 - g) *di occupare le aree in acqua all'interno della struttura al di fuori degli spazi d'acqua assegnati.*
 - h) di intralciare l'esecuzione di lavori pubblici;
 - i) di eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni;

- j) di effettuare interventi di riparazione, nonché cambi d'olio e travasi di carburante che possano essere causa di inquinamento delle acque ed acustico;
 - k) di pulire le imbarcazioni con detergenti e sostanze chimiche;
 - l) di scaricare in acqua, sulle sponde, sulla struttura, residui di combustibile, di oli lubrificanti o di qualsiasi sostanza pericolosa od inquinante anche se diluita;
 - m) di pescare.
 - n) *Eventuali attrezzature per l'ormeggio da posizionare sugli scivoli dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile del Servizio tecnico.*
5. E' altresì vietato all'interno del porto turistico del Golfo di Solcio e nelle immediate vicinanze:
- a) l'esercizio dello sci nautico o altri sport a traino quali paracute ascensionale, aquiloni, ecc.
 - b) l'utilizzo delle moto d'acqua, tranne che per l'alaggio e l'attraversamento il Golfo di Solcio nel corridoio indicato nella planimetria allegata sotto la lettera "A". In questo caso dovranno osservare il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 5/R "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)" ed in particolare l'art. 9.;
 - c) la balneazione e l'esercizio dell'attività subacquea sportiva o ricreativa;
6. Lo svolgimento di manifestazioni nautiche o sportive dovrà essere preventivamente autorizzato.

ART. 10 - Sostituzione

1. Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune di Lesa, le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle previste per lo spazio acqueo assegnato, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti. In tal caso verrà rilasciata, ove possibile, una nuova concessione con la relativa tariffa compensando la nuova tariffa da pagare con la somma già versata.
2. In caso di sostituzione dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata la concessione di ormeggio con altra di dimensioni minori, il concessionario potrà richiedere lo spostamento in altro spazio, se disponibile avendo esaurito la graduatoria.
In questo caso il concessionario pagherà la nuova tariffa dal semestre (dell'anno solare) successivo.
3. Nel caso non sia disponibile altro spazio, il concessionario potrà mantenere il posto assegnato continuando a pagare la tariffa senza riduzioni per le minori dimensioni dell'unità di navigazione.

ART. 11 - Rinuncia e revoca

1. *La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni prima dell'effettiva data di rinuncia. La rinuncia ha validità al termine del mese successivo rispetto la data di comunicazione della medesima. Il Concessionario è tenuto a pagare l'intero canone annuale, se già emesso dai competenti uffici comunali, o il canone rideterminato dagli uffici comunali quando possibile.*
2. *Il Comune di Lesa può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.*
3. *Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie approvate dal Responsabile del servizio redatte a seguito della procedura aperta di assegnazione, e ad esaurimento di queste ultime mediante scorrimento delle liste di attesa "aperte" di cui al comma 5 dell'Art. 2 del presente Regolamento.*
4. *La rinuncia al diritto d'uso annuale di cui al comma 1 del presente articolo dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato, se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.*

ART. 12 - Targhe o titolo di proprietà

1. Tutti i natanti ormeggiati devono essere muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione.
2. Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

ART. 13 - Ormeggio

1. Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.
2. Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione, solo nel caso in cui l'ormeggio avvenga in acqua.
3. L'ormeggio dei natanti ai pontili dovrà avvenire con la poppa rivolta verso il pontile stesso, con tre punti di ancoraggio, due a poppa ed uno a prua, in maniera tale da ridurre al minimo i movimenti dell'unità di navigazione e gli urti con il pontile e le altre unità ormeggiate, con il posizionamento di parabordi sia sulle fiancate che a poppa.
4. Eventuali danni alle strutture o agli altri natanti causati da movimenti eccessivi dell'unità di navigazione, anche in presenza di moto ondoso particolarmente intenso, saranno intesi a carico esclusivo del concessionario del posto di ormeggio.
5. I posti di ormeggio non sono custoditi. Il Comune di Lesa non garantisce nessun servizio agli assegnatari degli ormeggi tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa.
6. Il Comune ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico, di funzionalità e sicurezza complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare temporaneamente o definitivamente l'ubicazione dei posti di ormeggio.

ART. 14 - Regole di circolazione

1. Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h. (3 nodi circa); è fatto d'obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. La percorribilità delle eventuali banchine, ove presenti, deve sempre essere assicurata.

ART. 15 – Manutenzione delle strutture portuali e sorveglianza a carico degli assegnatari

1. Le eventuali manutenzioni straordinarie ed ordinarie delle aree/strutture di cui al presente regolamento sono eseguite direttamente dal Comune di Lesa, attraverso ditte incaricate o attraverso Enti Gestori qualora ne sia affidata la gestione a terzi.
2. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.
3. Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dal Comune di Lesa a spese del concessionario. Le imbarcazioni abbandonate, dopo la vana ricerca del proprietario effettuata dal corpo di Polizia Municipale, verranno messe all'asta ed il ricavato, decurtato della somma dovuta alla Comune di Lesa (per il mancato pagamento delle tariffe, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e per le eventuali spese sostenute dal Comune di Lesa) verrà messa a disposizione del proprietario qualora si presentasse, fatte salve le prescrizioni di legge.
4. Si considerano abbandonate le imbarcazioni ormeggiate da più di tre mesi dalla data di mancato rinnovo e/o di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione abusiva.
5. Le imbarcazioni di cui al comma 3 del presente articolo, salvo quelle abbandonate, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'Art. 20 del presente Regolamento.
6. Le imbarcazioni abbandonate di cui al comma 3 e quelle considerate abbandonate ai sensi del comma 4 del presente articolo sono soggette alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'Art. 21 del presente Regolamento.
7. Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Comune di Lesa.

ART. 16 - Spazio occupato

1. Nella tabella sottostante sono indicati gli spazi demaniali e le dimensioni massime delle unità di navigazione, suddivisi per ogni categoria di ormeggio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa che è ammessa una tolleranza del **2%** (due per cento) solo ed esclusivamente sul dato relativo **alla lunghezza massima del natante**.

CATEGORIA	DIMENSIONI SPAZIO DEMANIALE (MT.)		DIMENSIONI MASSIME UNITA' DI NAVIGAZIONE	
A 7 – A 12	3,60	10,00	3,40	10,00
A 1 – A 6	3,60	10,00	3,00	9,00
B	3,00	9,00	2,70	8,00
C	2,50	8,00	2,30	7,00
D	2,50	7,00	2,30	7,00
E	2,00/2,50	6,00	1,60	6,00

2. Le unità di navigazione della categoria "E" potranno essere solo di tipo "leggero", tipo lancia da pesca.

ART. 17 - Responsabilità

1. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, sia ai manufatti sia agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.
2. I proprietari che affidino il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.
3. Il Comune di Lesa non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.
4. L'assegnatario di posti d'ormeggio ai pontili dovrà stipulare e consegnare al Comune copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a prima escussione per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.

ART. 18 - Sorveglianza

1. Il Comune di Lesa, per il tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.
2. I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

ART. 19 - Inagibilità

1. In caso di inagibilità del porto per mancanza od eccesso di profondità d'acqua (magra e piena del Lago), o per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non potrà vantare alcuna pretesa di sorta da parte del Comune di Lesa.

ART. 20 – Sanzioni amministrative

1. Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per analogia con il comma 2 dell'Art. 27 della L.R. 2/2008 e s.m.i., sarà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 tenuto conto della gravità e della recidività dell'infrazione commessa.
2. In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.
3. Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, sarà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito: immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.
4. L'interessato avrà 14 giorni per controdedurre, trascorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante raccomandata AR

ART. 21 - Occupazioni abusive

1. Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà ad intimare la rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione per analogia della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'Art. 27 della L.R. 2/2008 e s.m.i., pari ad un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 2.000,00, al proprietario qualora sia noto o nei confronti di ignoti.
2. In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coatta di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio.
3. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

ART. 22 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trova applicazione la normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e s.m.i., nonché la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente in materia.

ALLEGATO A

“Porto turistico Golfo di Solcio” – Planimetria

ALLEGATO B

“Porto turistico Golfo di Solcio” – Schema criteri di priorità assegnazioni